

N. R.G. 24538/2013

N°	SENTENZA
	19 MAR. 2015
N°	REPERTORIO



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO  
DODICESIMA CIVILE

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Maria Grazia Dehò  
ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 24538/2013 promossa da:

**ALLIANZ SPA** (C.F. 05032630963), con il patrocinio dell'avv. MIOTTO GIAMPAOLO  
(MTTGPL53L05L736U) VICOLO XX SETTEMBRE, 1 31100 TREVISO, elettivamente domiciliata  
in VIA PASSIONE 8 MILANO presso l'avv. MOIRAGHI MARCO

PARTE APPELLANTE

contro

**[REDACTED]** (C.F. 03280600275), con il patrocinio dell'avv. FRESCURA MARIA  
LUISA, elettivamente domiciliato in VIA F.LLI BRONZETTI, 3 20129 MILANO presso il difensore  
avv. FRESCURA MARIA LUISA

PARTE APPELLATA

**CONCLUSIONI**

Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.

**Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione**

Con atto di citazione ritualmente notificato, la Allianz spa , incorporante de L' Assicuratrice Italiana Danni s.p.a., ha proposto appello avverso la sentenza n. 101404/13 del Giudice di Pace di Milano. che la condannava al pagamento della somma di €. 2.640,00, oltre accessori e spese, in favore di [REDACTED] la quale, in forza di "convenzione di cessione del credito", aveva acquistato il credito per il pagamento dell' indennizzo spettante ai signori [REDACTED] e [REDACTED] a seguito del danneggiamento subito dall' autovettura di loro proprietà avvenuto in data 17.7.2009, a causa di una grandinata, giusta polizza n. 10000011 stipulata con L' Assicuratrice Danni s.p.a..

Quale motivo d' appello, Allianz spa ha dedotto l' omessa pronuncia , da parte del primo giudice, sull' eccezione di nullità della cessione di credito in favore di [REDACTED], che essa compagnia aveva sollevato sin dal primo grado per non essere la società Gestione & Servizi iscritta all' albo degli Intermediari Finanziari ai sensi dell' art. 106 D. lgs.vo n. 385/1993, da cui l' assenza di titolarità attiva dell' obbligazione dedotta in capo alla medesima società e il suo difetto di legittimazione attiva.

L' art. 106 cit. , nel testo antecedente alla modifica di cui al d. lgs. 13/8/2010 n. 141, applicabile *ratione temporis* alla Convenzione di Cessione del Credito 5.10.09 (doc. 3 fascie. attrice in primo grado) dispone che :

*"1.L' esercizio nei confronti del pubblico delle attività di assunzione di partecipazioni, di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma, di prestazione di servizi di pagamento è riservata a intermediari finanziari iscritti in un apposito elenco tenuto dall' UIC.*

*2. Gli intermediari finanziari indicati nel comma 1 possono svolgere esclusivamente attività finanziarie, fatte salve le riserve di attività previste dalla legge."*

e prevede , al comma 5 :*" l' UIC indica le modalità di iscrizione nell' elenco e dà comunicazione delle iscrizioni alla Banca d' Italia e alla CONSOB. "*

Il Decreto 17 febbraio 2009 n. 29 del Ministero dell' Economia e delle Finanze "Regolamento recante disposizioni in materia di intermediari finanziari di cui agli articoli 106,107, 113 e 1555 , commi 4 e 5 del decreto legislativo 1° settembre 1993 n. 385, entrato in vigore il 18/4/2009 , all' art. 3 "Attività di concessione di finanziamento sotto qualsiasi forma ", stabilisce che tale attività comprende, tra l' altro, ogni tipo di finanziamento connesso con operazioni di :

...b) acquisto di crediti."

Non il mero acquisto di crediti, dunque, costituisce di per sé attività di finanziamento , ma l' acquisto di crediti che sia connesso ad attività di finanziamento.

La Convenzione in esame non ha per esclusivo oggetto la cessione del credito risarcitoria, inerendovi altresì l' istruttoria della pratica risarcitoria al fine della definizione dell' entità del credito, quantificabile all' esito del completamento dei lavori di ripristino (cfr. punto 4 della Convenzione).

Al punto D) dell' accordo *il cedente autorizza espressamente la cessionaria alla designazione della carrozzeria e/o una officina incaricata delle operazioni di ripristino del veicolo danneggiato, nonché al compimento di tutta la attività peritale e legale, in sede stragiudiziale e/o giudiziale e così alla designazione dei consulenti e patrocinatori legali a propria insindacabile scelta e giudizio, che si*



*renderà necessaria al perseguimento del fine della riscossione del credito.*

E' previsto che il costo dei lavori di ripristino di cui il cedente è debitore venga pagato al riparatore designato dal cessionario (punto E) , con autorizzazione al cessionario, da parte del cedente , ad incassare , previa notifica della convenzione al debitore ceduto, l' ammontare del proprio credito . comprensivo di tutte le spese e voci accessorie, e di tutte le spese di gestione, in quanto necessarie e funzionali alla cessione del credito (clausola F).

Le parti si danno reciprocamente atto, alla clausola H (il cui contenuto è ripreso al punto L ai fini della liberazione degli obblighi del cedente verso la cessionario) che la cessione del credito avviene per estinguere il debito del cedente nei confronti del cessionario , per quanto da questi anticipato a titolo di pagamento dei costi di riparazione del mezzo sinistrato e relative spese di gestione, e prevedono che la cessione è *pro solvendo*.

Dal complesso delle pattuizioni contenute nella Convenzione in esame si ricava che esso non riguarda soltanto l' anticipazione del pagamento delle spese di ripristino del mezzo sinistrato da parte della cessionaria, la quale ne viene compensata con il trasferimento della titolarità del credito risarcitorio, atteso che ricomprende le attività di designazione della carrozzeria e/o autofficina di riparazione, di conferimento del relativo incarico, della gestione della pratica di risarcimento stragiudiziale e /o giudiziale, essendo la cessionaria una società avente ad oggetto la produzione di servizi qualificati connessi alle attività peritali (punto 5 della premessa della convenzione) .

La causa concreta della convenzione (vale a dire lo scopo economico pratico perseguito dalle parti ) non è solo quello di esonerare il cedente dal dover sborsare nell' immediato liquidità per la riparazione del mezzo , ma anche quello di fargli ottenere il disbrigo di una serie di operazioni connesse all' ottenimento dell' indennizzo o del risarcimento del danno.

In altre parole, la funzione dell' operazione non appare quella di sovvenire il cedente con l' anticipazione del denaro necessario al pagamento delle riparazione, essendovi altresì previste le attività necessarie al conseguimento del ristoro o dell' indennizzo, utili ad agevolare la procedura di liquidazione , non sempre agevole per il soggetto privato. La cessione di credito costituisce strumento finalizzato al recupero credito vantato dal carrozziere nei confronti dell' assicurato, ed è per questi gratuita, non essendo stabilito a suo carico alcun corrispettivo. Detta cessione , peraltro, è *pro solvendo*, dunque può avvenire che il cedente non consegua utilità economica dalla cessione, nel caso di mancato pagamento dell' indennizzo, dovendo rimborsare il cessionario di quanto da questi anticipato: in questa prospettiva, la cessione di credito non costituisce mera concessione di finanziamento (erogazione indiretta di denaro in favore del cedente) , agli effetti dell' art. 106 D.vo lgsvo cit. e dell' art. 3 DM 29/2009.

Va altresì considerato che l' attività finanziaria svolta abusivamente costituisce reato ai sensi dell' art. 132 D.vo lgsvo cit., da cui la necessità di una interpretazione rigorosa dei casi che alla norma possano ricondursi.

Per le considerazioni svolte non si ravvisa la nullità della Convenzione di Cessione in discorso, e sussiste la legittimazione della [REDACTED] odierna appellata.

Il gravame va pertanto respinto, con la condanna dell' appellante al pagamento delle spese processuali, che si liquidano in dispositivo, avuto riguardo alla natura della controversia, al suo valore, all' attività

difensiva svolta, applicati i parametri indicati in D.M. n. 55/2014.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando in funzione di giudice unico in grado d' appello, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:

- a) Respinge l' appello e conferma la sentenza del Giudice di Pace di Milano n. 101404/2013, depositata il 1 febbraio 2011;
- b) Condanna la parte appellante a rimborsare alla parte appellata le spese di lite, che si liquidano in € 1620,00, complessivamente, per compensi di avvocato, oltre al rimborso forfetario spese generali, IVA e CPA.

Milano, 16 marzo 2015

Il Giudice  
dott. Maria Grazia Dehò

